

## SENTENZA DELLA CORTE

3 luglio 2003

nelle cause riunite C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P:  
Chronopost e a. <sup>(1)</sup>

**«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Aiuti concessi da uno Stato — Settore postale — Impresa pubblica incaricata di un servizio di interesse economico generale — Assistenza logistica e commerciale a una controllata che non opera in un settore riservato — Nozione di aiuto di Stato — Criterio dell'operatore privato che agisce in condizioni normali di mercato»**

(2003/C 200/06)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nei procedimenti riuniti C-83/01 P, C-93/01 P e C-94/01 P, Chronopost SA, con sede in Issy-les-Moulineaux (Francia), (avocats: sig.ri V. Bouaziz Torron e D. Berlin) (C-83/01 P), La Poste, con sede in Boulogne-Billancourt (Francia) (avocat: sig. H. Lehman) (C-94/01 P) Repubblica francese (agenti: sigg. G. de Bergues e F. Million) (C-93/01 P), aventi ad oggetto i ricorsi diretti all'annullamento della sentenza pronunciata dal Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione ampliata) il 14 dicembre 2000, nella causa T-613/97, Ufex e a./ Commissione (Racc. pag. II-4055), procedimenti in cui le altre parti sono: Union française de l'express (Ufex), con sede in Roissy-en-France (Francia), DHL International, con sede in Roissy-en-France, Federal express international (Francia) SNC, con sede in Gennevilliers (Francia), CRIE SA con sede in Asnières (Francia) (avvocati: gli avv.ti E. Morgan de Rivery e J. Derenne) e Commissione delle Comunità europee, la Corte, composta dai sigg. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, J.-P. Puissochet e M. Wathelet (relatore), presidenti di sezione, C. Gulmann, D.A.O. Edward, P. Jann e V. Skouris, dalle sig.re F. Macken e N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. A. Tizzano, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2000, causa T-613/97, Ufex e a./ Commissione, è annullata.

2) La causa è rinviata dinanzi al Tribunale di primo grado.

3) Le spese sono riservate.

<sup>(1)</sup> GU C 150 del 19.5.2001, GU C 134 del 5.5.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

10 luglio 2003

nella causa C-87/01 P: Commissione delle Comunità europee contro Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) <sup>(1)</sup>

**«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Decisione della Commissione operante la compensazione tra due crediti rientranti in ordinamenti giuridici diversi — Compensazione effettuata in contrasto con le norme di diritto nazionale che disciplinano uno dei crediti contrapposti — Illegittimità»**

(2003/C 200/07)

(Lingua processuale: il francese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-87/01 P, Commissione delle Comunità europee (agenti: signori P. Oliver e H. M. Speyart), avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quarta Sezione) 14 dicembre 2000, causa T-105/99, CCRE/Commissione, (Racc. pag. II-4099), procedimento in cui l'altra parte è: Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE), con sede in Parigi (Francia) (avvocati: gli avv.ti F. Herbert e F. Renard), la Corte, composta dal sig. G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, dai sigg. M. Wathelet e R. Schintgen, presidenti di sezione, dai sigg. C. Gulmann, A. La Pergola (relatore), P. Jann e V. Skouris, dalla sig.ra N. Colneric, dai sigg. S. von Bahr, J.N. Cunha Rodrigues e A. Rosas, giudici, avvocato generale: sig. P. Léger cancelliere: sig. H. von Holstein, cancelliere aggiunto, ha pronunciato il 10 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 14 dicembre 2000, causa T-105/99, CCRE/Commissione, è annullata.

- 2) La decisione della Commissione delle Comunità europee, contenuta nella sua lettera 15 febbraio 1999, che oppone al Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) una compensazione dei loro crediti reciproci è annullata.
- 3) La Commissione è condannata a sopportare le spese sostenute dalla stessa e dal Conseil des communes et régions d'Europe (CCRE) sia in primo grado sia in fase d'impugnazione.

(<sup>1</sup>) GU C 150 del 19.5.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Sesta Sezione)

12 giugno 2003

**nella causa C-148/01: Repubblica ellenica contro Commissione delle Comunità europee** (<sup>1</sup>)

**(«FEAOG — Liquidazione dei conti — Prelievo supplementare per il latte — Interessi di mora — Domanda di annullamento parziale della decisione 2001/137/CE»)**

(2003/C 200/08)

(Lingua processuale: il greco)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nella causa C-148/01, Repubblica ellenica (agenti: signor V. Kontolaimos e signora C. Tsiavou) sostenuta da Repubblica federale di Germania (agenti: signori W.-D. Plessing e M. Lumma) e da Regno di Spagna (agente: signora M. López-Monís Gallego, quindi signor S. Ortiz Vaamonde) contro Commissione delle Comunità europee (agente: signora M. Condou-Durande), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia» (GU L 50, pag. 9), la Corte (Sesta Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet, presidente di sezione, dai sigg. R. Schintgen e V. Skouris, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. Cunha Rodrigues (relatore), giudici, avvocato generale: sig. L.A. Geelhoed, cancelliere: sig. R. Grass, ha pronunciato il 12 giugno 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1) La decisione della Commissione 5 febbraio 2001, 2001/137/CE, che esclude dal finanziamento comunitario alcune spese effettuate dagli Stati membri a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «garanzia», è annullata nella parte in cui applica alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria a titolo di interessi moratori — calcolati sul periodo compreso tra il febbraio 1997 e il dicembre 2000 — a causa del versamento tardivo del prelievo supplementare dovuto per la campagna di commercializzazione 1995/1996.

- 2) La Repubblica ellenica e la Commissione delle Comunità europee sopportano le proprie spese.
- 3) La Repubblica federale di Germania e il Regno di Spagna sopportano le proprie spese.

(<sup>1</sup>) GU C 173 del 16.6.2001.

## SENTENZA DELLA CORTE

(Quinta Sezione)

3 luglio 2003

**nella causa C-156/01 (domanda di pronuncia pregiudiziale del Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi): R.P. Van der Duin contro Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, e tra Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, e T.W. Van Wegberg-van Brederode** (<sup>1</sup>))

**(«Previdenza sociale — Titolari di pensioni o rendite e loro familiari che risiedono in uno Stato membro diverso da quello debitore della pensione o della rendita — Spese mediche sostenute nello Stato membro debitore della pensione o della rendita — Presupposti per l'assunzione del costo — Stato membro ed ente competenti — Artt. 21, 22, 28 e 31 del regolamento (CEE) n. 1408/71»)**

(2003/C 200/09)

(Lingua processuale: l'olandese)

(Traduzione provvisoria; la traduzione definitiva sarà pubblicata nella «Raccolta della giurisprudenza della Corte»)

Nel procedimento C-156/01, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Centrale Raad van Beroep (Paesi Bassi) nella causa dinanzi ad esso pendente tra R.P. Van der Duin e Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, e tra Onderlinge Waarborgmaatschappij ANOZ Zorgverzekeringen UA, e T.W. Van Wegberg-van Brederode, domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 21, 22, n. 1, lett. c), 28 e 31 del regolamento (CEE) del Consiglio 14 giugno 1971, n. 1408, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CEE) del Consiglio 2 giugno 1983, n. 2001 (GU L 230, pag. 6), la Corte (Quinta Sezione), composta dal sig. M. Wathelet, presidente di sezione, dai sigg. C.W.A. Timmermans, A. La Pergola (relatore), P. Jann e S. von Bahr, giudici, avvocato generale: sig. D. Ruiz-Jarabo Colomer, cancelliere: sig.ra M.-F. Contet, amministratore principale, ha pronunciato il 3 luglio 2003 una sentenza il cui dispositivo è del seguente tenore: